

Le associazioni sportive dilettantistiche: aspetti normativi controversi e resistenze alle dinamiche evolutive dirette alla liberalizzazione e all'assimilazione sostanziale degli enti di fatto ai sodalizi riconosciuti

SOMMARIO: 1. Il quadro normativo di riferimento. – 2. I riflessi in ambito sportivo della liberalizzazione delle associazioni non riconosciute. – 3. Considerazioni finali

1. Con l'entrata in vigore del comma 27, art. 90, l. 27 dicembre 2002, n. 289, i soggetti collettivi che svolgono attività sportiva dilettantistica, rientranti nel sistema CONI, devono assumere una delle seguenti forme: a) associazione sportiva priva di personalità giuridica; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato; c) società sportiva di capitali o cooperativa. Tali enti sportivi sono oggetto di una duplice disciplina: le norme generali che si applicano in relazione alla tipologia di ente prescelta e le disposizioni speciali che concernono gli enti che svolgono un'attività sportiva e che prevalgono su quelle civilistiche vista la loro settorialità.

La scelta della forma associativa incide, tra l'altro, impropriamente sulle forme di sostentamento dell'ente. Infatti, a partire dal 2008, il legislatore ha previsto la destinazione del 5 per mille a sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI¹. Tuttavia, tale previsione non è stata estesa né alle società

¹ Per l'anno 2014, potevano accedere al beneficio del 5 per mille IRPEF le associazioni la cui organizzazione è affiliata a una Federazione sportiva nazionale, a una Disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Inoltre, le associazioni sportive riconosciute dovevano esercitare prevalentemente una delle seguenti attività: avviamento e formazione dello sport dei giovani di età inferiore a 18 anni; avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni; avviamento alla pratica sportiva nei confronti dei soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Circa le modalità pratiche per accedere al beneficio del 5 per mille a titolo esemplificativo prendiamo in esame

sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di società cooperative, riconosciute ai fini sportivi dal CONI, né agli enti sportivi che operano al di fuori del sistema CONI. A nostro modo di vedere tale trattamento diversificato realizzerebbe un evidente discriminazione tra gli enti sportivi. Difatti, per quanto concerne le società sportive riconosciute dal CONI, venendo meno la differenziazione nello schema associativo codicistico degli enti, consistente nella perseguibilità di un lucro soggettivo, contestualmente si elimina la ragione che potrebbe giustificare tale diverso trattamento delle società sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi rispetto alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute sportivamente. Per non tacere che la mancata estensione del beneficio del 5 per mille agli enti sportivi non riconosciuti dal CONI penalizza in modo evidente quelle realtà sportive indipendenti che non si riconoscono nelle realtà federali.

Come già accennato, una delle possibili forme organizzative per il perseguimento della finalità sportivo-dilettantistica è l'associazione. Essa è costituita da una pluralità di soggetti che perseguono uno scopo ideale (non lucrativo o mutualistico)². Ciononostante tali enti possono svolgere un'attività economica di produzione o di scambio di beni o servizi purché non distribuiscano gli utili derivanti dall'attività svolta agli associati, neanche indirettamente (lucro soggettivo). Infatti, se l'associazione sportiva dilettantistica svolge un'attività economica (o anche egoistica), è fondamentale, per potersi considerare tale, che questa sia strumentale al perseguimento e al conseguimento del fine sportivo-ideale per il quale è stata costituita. Inoltre, lo scopo deve essere lecito, possibile e determinato. Infatti, «la libertà costitu-

quanto previsto per il 2014. Entro il 30 giugno 2014, le Associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'elenco composto dagli enti che chiesero di accedere al beneficio del 5 per mille (che furono 8.052), potevano inviare, senza l'applicazione di sanzioni, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesta la presenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione, con raccomandata a/r, all'Ufficio del Coni nel cui ambito territoriale ha sede legale l'Associazione. Le Associazioni Sportive che non rispettavano questa scadenza ebbero tempo fino al 30 settembre 2014 per inviare la dichiarazione sostitutiva, versando una sanzione pecuniaria tramite il modello F24. Cfr. Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate 26 giugno 2014, n.87/E e Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate 14 maggio 2014, n.58/E, in www.agenziaentrate.gov.it.

² P. TRIMARCHI, *Istituzioni di diritto privato*, 19^a ed., Milano, 2011, p. 77.

zionalmente garantita di associarsi [...] è pur sempre un fenomeno regolato da strumenti e principi privatistici come, per l'appunto, l'autonomia negoziale»³, i quali impediscono di perseguire finalità aversate dal nostro ordinamento giuridico (si pensi ad attività motorie violente o estremamente rischiose). Le associazioni sportive si costituiscono con un atto di autonomia privata, il contratto di associazione in cui sono presenti due o più parti e le prestazioni di ciascuna di esse sono dirette al perseguimento dello scopo sportivo comune mediante un'organizzazione collettiva. Tale contratto è aperto, nel senso che, successivamente al suo perfezionamento, possono aderire ad esso altre parti che presentino i requisiti richiesti dallo statuto per l'ammissione⁴. Tuttavia, secondo una parte della dottrina, non vi sarebbe un diritto all'ammissione. Infatti, a detta di tale orientamento, la clausola che prevede le condizioni di ammissione non sarebbe un'offerta al pubblico *ex art. 1336 c.c.* visto che «la richiesta di adesione [...] è [...] una proposta contrattuale e l'accettazione di essa è per la controparte un atto di autonomia contrattuale, per sua natura incoercibile ed insindacabile dall'autorità giudiziaria»⁵. Nondimeno, è appena il caso di chiarire, che il rigetto dovrà comunque essere motivato, per cui se ingiustificato avrà il carattere di un provvedimento illegittimo all'interno dell'associazione, che potrà esporre a sanzioni chi lo ha opposto. Il contratto di associazione, a detta della dottrina dominante, si costituisce di due atti: l'atto costitutivo con cui si dà vita a un nuovo soggetto giuridico e lo statuto che regola l'ordinamento e il funzionamento del nuovo ente e in cui vengono stabiliti i diritti e i doveri degli associati⁶. Tale contratto si differenzia dal con-

³ G. LIOTTA, *Profili dell'accesso nel diritto privato*, Padova, 1992, p. 143; Cfr. A. AURICCHIO, *Associazioni riconosciute*, in *Enc. dir.*, III, Milano, 1958, p. 895.

⁴ Cfr. G. TAMBURRINO, *Persone giuridiche, associazioni non riconosciute, comitati*, in *Giur. sist. civ. comm.* Bigiavi, Torino, 1980 p. 440, secondo il quale «l'ingresso di un nuovo associato nell'associazione [...] già costituita avviene su base eminentemente ed esclusivamente contrattuale, nel senso che esso si sostanzia in un contratto tra i precedenti associati (o fondatori) ed il nuovo, contratto che ha la medesima natura, il medesimo oggetto, la medesima causa [...] del contratto di associazione originario».

⁵ G. MARTINELLI e M. SACCARO, *Associazioni sportive dilettantistiche: aspetti civili, fiscali e contabili*, Milano, 2003, p. 24.

⁶ In questo senso, tra gli altri, D. RUBINO, *Le associazioni non riconosciute*, 2^a ed. riv. e ampl., Milano, 1952, p. 57 ss.; M.V. DE GIORGI, *Le persone giuridiche in generale, le associazioni e le fondazioni*, in *Tratt. dir. priv.* Rescigno, vol. 1, t. 2, Torino, 1982, p. 376;

tratto di scambio a prestazioni corrispettive in quanto in quest'ultimo le parti perseguono interessi non comuni, ma bensì contrapposti che trovano soddisfazione con l'adempimento della controparte, mentre in questo si ha una comunione di scopo. Conseguentemente, l'associazione rileva sia come formazione sociale che come contratto.

Inoltre, in assenza di una normazione completa relativa alle associazioni non riconosciute, ci si interroga come si possano colmare tali lacune normative. Secondo un primo orientamento i vuoti normativi andrebbero colmati facendo riferimento agli usi interpretativi o integrativi e ai principi generali del diritto in quanto non sarebbe possibile applicare analogicamente la disciplina delle associazioni non riconosciute alle associazioni di fatto visto che solo le prime avrebbero soggettività giuridica⁷. Per altri autori all'associazione non riconosciuta potrebbe essere applicata per analogia la disciplina delle associazioni riconosciute. A loro volta si potrebbero colmare le lacune di disciplina delle associazioni utilizzando la normativa vigente per le società di persone. Se permanessero ulteriormente dei vuoti normativi si potrebbe fare riferimento alle disposizioni sui contratti in generale. Infatti, gli enti avendo tale natura bivalente (ente e contratto) avrebbero la possibilità di colmare le lacune di diritto sia facendo riferimento alla normativa reciproca sia utilizzando le disposizioni civilistiche sui contratti in generale⁸. Per un terzo orientamento alle associazioni non riconosciute sarebbe applicabile direttamente la disciplina vigente per

F. GALGANO, *Delle persone giuridiche: disposizioni generali, delle associazioni e delle fondazioni. Artt. 11-35 c.c.*, in *Comm. c.c.* Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1969, p. 218; A. AURICCHIO, *o.c.*, p. 915. Di contrario avviso P. RESCIGNO, *Fondazione*, in *Enc. dir.*, XVII, Milano, 1968, p. 802, il quale ritiene, in relazione alle fondazioni, che l'atto costitutivo e lo statuto abbiano una diversa natura. Infatti, tali atti avrebbero una differente funzione e una previsione disgiunta da parte del legislatore, in quanto all'atto costitutivo spetterebbe la funzione di dare vita all'ente e in quanto tale sarebbe indispensabile, mentre il secondo servirebbe solo per regolare l'ordinamento del sodalizio e non sarebbe imprescindibile. Cfr. altresì, F. FERRARA, *Le persone giuridiche*, in *Tratt. dir. civ.* Vassalli, vol. 2, rist. 2ª ed., Torino, 1958, p. 227, il quale ritiene che l'atto costitutivo non possa considerarsi un contratto ma, si tratterebbe, invece, di un atto collettivo composto da più dichiarazioni dirette a uno stesso fine ma che non si incontrano in un punto di coincidenza.

⁷ F. FERRARA, *o.c.*, p. 410.

⁸ G. TAMBURRINO, *o.c.*, p. 388; G. PERSICO, *Associazioni non riconosciute*, in *Enc. dir.*, III, Milano, 1958, p. 882; M. BASILE, *Associazioni non riconosciute*, in *Tratt. dir. priv.* Rescigno, IV, rist. agg. alla nuova legge sull'adozione, Torino, 1982, p. 886.

quelle riconosciute, in quanto tra queste vi sarebbe un'identità materiale, appartenendo entrambe al medesimo tipo contrattuale, per cui la differenziazione sarebbe meramente formale, mancando il riconoscimento per le associazioni di fatto⁹. A nostro avviso, questa ultima tesi è condivisibile a condizione che l'estensione della normativa sugli enti personificati sia tipologica e cioè che si tenga conto del modello normativo e quindi che si individuino le norme utilizzabili in relazione a un confronto tra il modello e le fattispecie concrete prese in esame dall'interprete in modo da applicare a queste la disciplina adeguata¹⁰.

Bisogna evidenziare che sulla scorta degli artt. 2 e 18 cost. le associazioni, anche non riconosciute, acquisiscono la soggettività privata. Pertanto, non sarebbe più ammissibile un differente trattamento tra le associazioni riconosciute e non riconosciute, dovendosi applicare le regole delle prime alle seconde¹¹. In questo modo si escluderebbe l'incompatibilità con l'art. 18 cost. degli artt. 23 e 24 c.c., concernenti l'annullamento delle delibere assembleari, con la conseguente estensione di tale disciplina anche alle associazioni non riconosciute¹². Conseguentemente, la dottrina moderna ammette una generica capacità degli enti collettivi, ritenendo sussistente la soggettività giuridica anche per le associazioni prive di riconoscimento¹³. Anzi si evidenzia un forte avvicinamento tra i soggetti collettivi e quelli individuali che riguarda anche le libertà applicabili agli enti¹⁴. Infatti, com'è ormai pacifico, i diritti inviolabili previsti dall'art. 2 cost., non costitui-

⁹ F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, 14^a ed., Napoli, 2009, p. 171; F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, cit., p. 221 ss.

¹⁰ Cfr. G. ZANARONE, *Società a responsabilità limitata*, in *Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ.*, diretto da F. GALGANO, VIII, Padova, 1985, p. 35 ss.; A. ZOPPINI, *La disciplina delle associazioni e delle fondazioni dopo la riforma del diritto societario*, in A. ZOPPINI e M. MALTONI (a cura di), *La nuova disciplina delle associazioni e delle fondazioni*, Padova, 2007, p. 3.

¹¹ F. GALGANO, *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati*, in *Comm. c.c. Scialoja e Branca*, Bologna-Roma, 1976, p. 164 ss.

¹² E. ROSSI, *Le formazioni sociali nella Costituzione italiana*, Padova, 1989, p. 173 s.

¹³ G. GEMMA, *Costituzione ed associazioni: dalla libertà alla promozione*, Milano, 1993, p. 51.

¹⁴ Tuttavia, bisogna chiarire che sussisterebbero, comunque, alcune differenze di personalità e di capacità tra i gruppi sociali e le persone fisiche, che renderebbero necessarie alcune limitazioni di capacità riguardanti le associazioni.

scono un numero chiuso e riguardano anche l'individuo all'interno di una collettività. La garanzia costituzionale da una parte si apre all'emersione di nuovi valori sentiti dalla generalità dei consociati, tuttavia, dall'altra circoscrive la tutela costituzionale. La questione che rileva è quella di individuare i valori della collettività oggi riconosciuti costituzionalmente. Si dovrebbe prevedere un *discrimen* tra la garanzia costituzionale delle formazioni sociali, esplicative della persona, da quella della libertà di associazione. Quest'ultima libertà rappresenta il *genus*, mentre la *species* sarebbe da individuare nella libertà concernente le formazioni sociali, nelle quali si sviluppa la persona, in quanto di esse è possibile seguendo i dettami propri della Costituzione, individuare le figure tipiche, alle quali è riservata una garanzia rafforzata¹⁵. Pertanto, visto che lo sport costituisce una manifestazione della personalità dell'uomo e determina lo sviluppo della persona umana, il diritto ad esso sarebbe incluso tra i diritti inviolabili e riguarderebbe ogni tipologia di attività sportiva, anche al di fuori di contesti istituzionali¹⁶. A conferma di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha sottolineato che al valore del benessere fisico si aggiunge quello della socializzazione con evidente ricaduta nella sfera di previsione dell'art. 2 cost., alla luce del riferimento alle formazioni sociali, nelle quali si sviluppa la personalità dell'uomo, tra le quali sono certamente da ricomprendere le associazioni sportive¹⁷.

Per garantire tali libertà il punto di partenza è da individuarsi nell'adozione di uno schema privatistico che garantisce alle associazioni un effettiva libertà, riducendo al minimo il controllo statale e non come avviene favorendo un tendenziale schema pubblicistico, fondato su un riconoscimento del CONI, limitativo dell'esplicazione della personalità umana. In tal modo si eviterebbe di realizzare una discriminazione, ai sensi dell'art. 3 cost., delle compagnie sociali non registrate nell'elenco del CONI, che ricadrebbe a cascata sui soggetti che in esse realizzano la propria personalità. Pertanto, così come bisognerebbe garantire un uguale trattamento tra associazioni ricono-

¹⁵ P. RESCIGNO, *Le formazioni sociali intermedie*, in *Riv. dir. civ.*, 1998, p. 307.

¹⁶ L. STANGHELLINI, *Gli interessi delle associazioni di tifosi di calcio nel diritto sportivo*, Napoli, 2009, p. 50.

¹⁷ Cass., 20 gennaio 2005, n. 19473, in *Resp. civ. prev.*, 2005, p. 1034, con nota di G. FACCI, *La responsabilità del partecipante ad una competizione sportiva*.

sciute e non riconosciute, analogamente sarebbe necessario non considerare gli enti non registrati presso il CONI quali figli di un Dio minore.

L'associazione riconosciuta viene regolata dagli artt. 14-35 c.c. e dal d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Tale ente è dotato di personalità giuridica, che ha ottenuto con il riconoscimento da parte dello Stato per il tramite della Prefettura (nel caso di enti che operano in settori di competenza dello Stato o di più Regioni) o da parte della Regione o della Provincia autonoma (per sodalizi che operano nelle materie di competenza di una Regione o di una Provincia autonoma) a cui ha presentato istanza. Il riconoscimento coincide con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche effettuata dai sovraindicati enti pubblici. Per ottenere il riconoscimento l'associazione deve costituirsi con atto pubblico e avere un patrimonio congruo al raggiungimento dello scopo sociale che deve essere determinato, lecito e possibile. Inoltre, ai sensi dell'art. 16 c.c. lo statuto e l'atto costitutivo devono prevedere necessariamente i seguenti requisiti: la denominazione sociale, lo scopo, il patrimonio, la sede, le norme sull'ordinamento interno e sull'amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione. Dirette conseguenze di tale riconoscimento sono la piena capacità giuridica di agire e l'autonomia patrimoniale perfetta di cui godono tali enti. Questo regime patrimoniale comporta che i creditori dell'associazione non si possono soddisfare sul patrimonio degli associati così come i creditori degli associati non possono rivalersi sul patrimonio dell'associazione¹⁸.

¹⁸ L'adesione all'associazione determina l'acquisizione della qualità di associato, che si perde per recesso (il quale garantisce la libertà negativa di associazione) o per esclusione, in caso di ricorrenza di gravi motivi. L'associazione si scioglie se si raggiunge lo scopo sociale o esso diviene impossibile o se vengano meno tutti gli associati. Ulteriore requisito per costituire un'associazione riconosciuta, previsto dal codice civile, è che il contratto associativo preveda la costituzione quantomeno di due organi: l'assemblea e gli amministratori. L'assemblea è l'organo, di cui fanno parte tutti gli associati, in cui si manifesta la volontà collettiva dell'associazione. Essa delibera in quelle circostanze relative alla vita dell'ente che presentano una maggiore rilevanza (a titolo esemplificativo le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, le modifiche dello Statuto o lo scioglimento dell'associazione). Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese con la partecipazione di almeno la metà degli associati secondo il principio maggioritario. Tuttavia, la legge prescrive in particolari casi quorum costitutivi e deliberativi più corposi in ragione della rilevanza dell'atto da assumere. L'assemblea deve essere convocata quando ne fac-

L'associazione non riconosciuta è disciplinata dagli artt. 36, 37 e 38 c.c. Tale ente non ha richiesto il riconoscimento o non lo ha ottenuto e si costituisce senza particolari formalità (un'eccezione si configura quando vengono apportati all'associazione beni immobili a titolo di proprietà o di godimento ultra novennale o a tempo indeterminato: in questo caso l'atto scritto è indispensabile stante l'art. 1350 c.c.). Tuttavia, la costituzione dell'associazione non riconosciuta effettuata oralmente non è ammissibile per gli enti sportivi dilettantistici federali in quanto la l. n. 289 del 2002, così come modificata dalla l. 21 maggio 2004, n. 128, prevede per le associazioni sportive dilettantistiche che esse si costituiscano con atto scritto. In più, tali associazioni non essendo riconosciute dallo Stato (o dalle Regioni o dalle Province autonome) non hanno personalità giuridica. Questo comporta che ad esse si applica il regime dell'autonomia patrimoniale imperfetta; pertanto delle obbligazioni sociali rispondono in solido e

ciano richiesta motivata almeno un decimo dei membri, quando se ne ravvisi la necessità e almeno una volta l'anno per approvare il bilancio. Ai sensi dell'art. 23 c.c. «le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima». Gli amministratori sono quei soggetti che agiscono in nome e per conto dell'associazione per il conseguimento dei fini statutari. Gli amministratori in concreto pongono in essere gli atti di gestione e di rappresentanza dell'associazione. Ai sensi dell'art. 18 c.c. sono responsabili nei confronti dell'ente secondo le norme sul mandato. L'associazione può avere sia un unico amministratore sia più amministratori che in questo caso costituiscono il Consiglio Direttivo che prende le decisioni a maggioranza. Normalmente gli amministratori hanno una competenza generale esecutiva, salvo eventuali limitazioni del potere di rappresentanza che devono risultare dal registro delle persone giuridiche. Ai sensi dell'art. 29 c.c. «gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale». Inoltre, la dottrina, pur mancando una norma specifica sulla responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori per inosservanza degli obblighi di mantenimento dell'integrità del patrimonio sociale, ammette l'applicabilità ad essi dell'art. 2043 c.c. per violazioni poste in essere nei confronti dei soci, dei creditori e dei terzi e per irregolarità attinenti al bilancio. Sulla questione si veda P. RESCIGNO (a cura di), *Codice civile*, Milano, 2006, p. 53. In più, accanto a tali organi obbligatori possono essere presenti degli organi eventuali. In particolare uno dei più frequenti è il collegio dei revisori dei conti che ha le funzioni di controllo che gli vengono attribuite dallo statuto.

personalmente anche i soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

La dottrina si è interrogata sulla natura di tale responsabilità, dividendosi in tre orientamenti principali. Secondo alcuni autori, la responsabilità personale e solidale di cui all'art. 38 c.c. costituirebbe un'ipotesi di responsabilità per debito proprio. Si ritiene, infatti, che la soggettività dell'associazione non derivando da una norma attributiva di tale condizione, come avviene per gli enti riconosciuti, sussisterebbe solo se le disposizioni normative la prevedano e l'art. 38 c.c. rappresenterebbe una norma che denota l'assenza di tale soggettività giuridica¹⁹. A tale tesi si contrappone l'orientamento maggioritario secondo cui la responsabilità di chi ha agito per l'associazione costituirebbe un'ipotesi di responsabilità concorrente con quella dell'ente per un debito altrui, in quanto le associazioni di fatto sono degli autonomi soggetti di diritto²⁰. In particolare tale responsabilità aggiuntiva va intesa come una fideiussione *ex lege* a favore del terzo creditore²¹. Pertanto questo modo di pensare ricollega la responsabilità esclusivamente all'aver agito all'esterno in nome dell'associazione di fatto. Invece, per un terzo orientamento, da noi condiviso, la responsabilità aggiuntiva del soggetto che ha agito in nome e per conto dell'associazione dipende dalla mancanza di un sistema di pubblicità

¹⁹ Cfr. F. GALGANO, *Delle associazioni non riconosciute*, cit., p. 232.

²⁰ Cfr., tra gli altri, M.V. DE GIORGI, *o.c.*, p. 277 ss.; M. BASILE, *Gli "enti di fatto"*, in *Tratt. dir. priv.* Rescigno, 2^a ed., vol. 2, Torino, 1999, p. 463 ss.; AA.VV., *Commentario al codice civile*, a cura di P. CENDON, Milano, 2009, p. 790 ss.; G. BUFFONE, *Art. 700 c.p.c. e la procedura d'urgenza*, Rimini, 2013 p. 193 ss.; F. BOCCHINI ed E. QUADRI, *Diritto privato*, 5^a ed., Torino, 2014, p. 325 s.

²¹ Cass., 6 agosto 2002, n. 11759, in *Contratti*, 2003, p. 137, con nota di R. ACCROIANÒ, *La responsabilità personale dei rappresentanti dell'associazione non riconosciuta*, nella quale testualmente si afferma che «la responsabilità solidale prevista dall'art. 38 c.c. per colui che ha agito on nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa; consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia *ex lege*, assimilabili alla fideiussione, e che il diritto del terzo creditore è assoggettato alla decadenza di cui all'art. 1957 cc. secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale, per cui non si richiede la tempestiva escussione del debitore principale ma, ad impedire l'estinzione della garanzia, è indispensabile che il creditore eserciti tempestivamente l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore».

relativo al patrimonio dell'ente e quindi trova il suo fondamento nella tutela dei terzi che entrano in contatto con l'ente di fatto²². Ciò non significa negare che la responsabilità non discenda dalla titolarità di un potere di rappresentanza, ma dall'attività negoziale concretamente svolta in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta (per cui rispondono anche gli associati che abbiano manifestato la volontà dell'ente, entrando in rapporto con terzi), ma individuare la *ratio* di tale sistema nella mancanza di un regime di pubblicità sugli organi rappresentativi di tali enti. Da ciò discende necessità di tutelare i terzi contraenti mediante il principio di apparenza, secondo il quale la convinzione incolpevole di trovarsi davanti un soggetto legittimato ad esprimere la volontà dell'ente, è da ritenersi sufficiente per impegnare l'ente e il terzo contraente. Tuttavia, nei rapporti interni, nasce una responsabilità dell'associato privo dei poteri di rappresentanza nei confronti dell'associazione e degli altri associati²³. Inoltre per le obbligazioni non negoziali è pacifica la responsabilità solidale dell'ente, nei limiti del fondo comune, sia per i fatti illeciti di coloro che hanno agito legalmente per l'ente, sia per i fatti illeciti commessi dagli ausiliari nell'esercizio delle loro funzioni, sulla base del rapporto organico che lo lega con coloro che sono inseriti nella sua organizzazione²⁴.

Malgrado ciò, come già precisato, queste associazioni sono dotate di soggettività giuridica per cui possono porre in essere atti giuridici o ricevere donazioni o lasciti testamentari. Pertanto devono avere un'organizzazione, un ordinamento interno e un fondo patrimoniale. In ordine al sistema pubblicitario delle associazioni non riconosciute bisogna chiarire che là dove l'associazione svolga un'attività economica, seppure non è richiesta l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, è necessaria l'iscrizione al REA (repertorio delle notizie economiche ed amministrative), denunciando solo l'attività economica svolta²⁵. L'iscrizione al REA deve essere effettuata decorsi 30 giorni

²² M. BASILE, *Associazioni non riconosciute*, cit., p. 328 ss.; F. CARINGELLA, L. BUFFONI, *Manuale di diritto civile*, 3ª ed., Roma, 2011, p. 125.

²³ G. PERSICO, *o.c.*, p. 891; G. FARIELLO, *Associazioni sportive. Manuale pratico per dirigenti, amministratori e consulenti*, Milano, 2007, p. 31 s.; P. RESCIGNO (a cura di), *Code civile*, cit., p. 77.

²⁴ P. RESCIGNO, *o.u.c.*, p. 78.

²⁵ Sebbene per le associazioni non riconosciute non si richiede l'iscrizione nel regi-

dall'inizio dell'esercizio dell'attività economica. Ulteriore importante precisazione è che nell'ipotesi in cui l'associazione non riconosciuta svolga un'attività commerciale, anche in modo occulto, essa è assoggettabile alle procedure concorsuali e in particolare al fallimento²⁶.

Le disposizioni civilistiche, da noi prese in esame, che prevedono la disciplina delle associazioni riconosciute e non riconosciute devono fare i conti con le disposizioni speciali che, in ambito sportivo federale, stabiliscono degli specifici requisiti che la legge richiede per gli enti sportivi dilettantistici rientranti nel sistema CONI.

Infatti, l'articolo 90, comma 18, l. n. 289 del 2002, così come modificato dall'articolo 4, comma 6 *ter*, legge n. 128 del 2004, stabilisce che siano espressamente previsti negli statuti delle società o delle associazioni sportive dilettantistiche i seguenti requisiti: la denomina-

stro delle persone giuridiche, è necessaria comunque l'iscrizione nel registro delle imprese se esse, in via di fatto, svolgono prevalentemente attività commerciale.

²⁶ La sede ai sensi dell'art. 19 c.p.c. è da individuarsi nel luogo in cui l'associazione non riconosciuta svolge attività in modo continuativo. Ai sensi dell'art. 36, comma 1, c.c. gli accordi degli associati regolano l'ordinamento e il funzionamento dell'ente. Inoltre, come già precisato, all'associazione non riconosciuta per quanto non espressamente determinato dagli accordi degli associati si deve applicare, se compatibile, per analogia la disciplina prevista per le associazioni riconosciute, per le società e per i contratti in generale. *Ex art. 36, comma 2, c.c.* la rappresentanza dell'associazione non riconosciuta spetta a colui che ne ha la presidenza o la direzione. Tale disposizione è diretta a tutelare i terzi, in quanto mancando un sistema di pubblicità sociale in assenza di codesta disposizione essi non avrebbero certezza di coloro che possono esprimere la volontà dell'associazione. Il principio fissato dall'art. 36, comma 2, c.c. non è derogabile dagli accordi sociali. Tuttavia una giurisprudenza più datata ha stabilito difformemente che la deroga al principio di rappresentanza sia ammissibile ed opponibile nei confronti dei terzi purché essi ne abbiano conoscenza (Cass., 13 novembre 1970, n. 3410, in *www.grandiclienti.ilsole24ore.com*). Com'è noto, la rappresentanza dell'associazione non riconosciuta è una rappresentanza organica che non necessita di alcuna procura e i cui limiti coincidono con i limiti di potestà dell'organo sociale. In particolare le decisioni del rappresentante, quando non siano attuazione di deliberazioni assembleari, vincolano in modo definitivo l'associazione non riconosciuta là dove siano approvate in assemblea. Le associazioni non riconosciute, come sopra accennato, devono disporre di un fondo comune. Il fondo comune è costituito dai contributi degli associati e dai beni di cui dispone l'associazione. Esso costituisce il patrimonio autonomo dell'ente. Infatti su di esso non potranno agire per soddisfarli i creditori degli associati e non potrà essere oggetto di divisione tra gli associati neanche al momento dello scioglimento dell'associazione. Anche gli eventuali utili che dovessero derivare dallo svolgimento di attività economica da parte dell'ente dovranno essere destinati al fine ideale perseguito da esso. La trasformazione in società è possibile purché essa non sia contraria allo scopo sociale e non leda i diritti degli associati che l'avessero costituita.

zione, che deve recare l'indicazione del carattere dilettantistico dell'attività esercitata; l'oggetto sociale, con il riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica; il conferimento della rappresentanza legale dell'associazione; l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono essere divisi fra gli associati o tra i soci anche in forme indirette; le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumano la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le norme del codice civile; l'obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; le modalità di scioglimento dell'associazione e, infine, l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio, in caso di scioglimento delle società e delle associazioni. Il comma successivo, inserito dalla citata legge di modifica n. 128 del 2004 prevede, inoltre, il divieto per gli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa Federazione sportiva o Disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva.

Tali requisiti sono il frutto dell'intervento normativo del 2004 (l. n. 128 del 2004) che in parte ha conservato e in parte ha modificato quanto previsto dalla l. n. 289 del 2002. Infatti, il d.l. 22 marzo 2004, n. 72, convertito nella l. n. 128 del 2004, all'art. 4, introduce molteplici modifiche all'art. 90, l. n. 289 del 2002. *In primis*, il comma 6 *bis* del d.l. n. 72 del 2004, convertito nella l. n. 128 del 2004, all'art. 4, introduce tra le forme associative adottabili (associazione riconosciuta, associazione non riconosciuta, società di capitali senza finalità di lucro), quella della cooperativa.

In secondo luogo, l'art. 4, l. n. 128 del 2004 sostituisce alla dizione: «rispetto del principio di democrazia interna» contenuta nell'art. 90, l. n. 289 del 2002, il criterio secondo il quale, gli statuti associativi o societari devono disporre che «le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche so-

ciali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile». Il legislatore ha proceduto a questa modificazione per rendere compatibile il disposto normativo applicabile ai sodalizi sportivi dilettantistici, anche alle società sportive dilettantistiche. Infatti, la forma di società di capitali e quella di cooperativa sono incompatibile con il principio di democrazia interna. Inoltre, questa modifica normativa specifica la necessità di uguaglianza di tutti gli associati nei diritti.

In terzo luogo, come già precedentemente chiarito, non si dovranno più attendere i regolamenti di attuazione, in quanto la l. n. 128 del 2004 prevede la sostituzione integrale del comma 18, art. 90, l. n. 289 del 2002, che richiedeva tale adempimento, e provvede direttamente a regolamentare gli enti sportivi dilettantistici, senza che si debbano attendere i regolamenti di attuazione.

In quarto luogo, la disposizione oggetto del n. 5), comma 18, art. 90, l. n. 289 del 2002, che stabiliva che la carica di amministratore dell'ente sportivo dilettantistico dovesse essere gratuita non viene riproposta. Tale modificazione rende la disciplina dei sodalizi sportivi dilettantistici conforme a quanto previsto dall'art. 2389 c.c. che stabilisce al comma 1: «i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea».

Inoltre l'art. 4, l. n. 128 del 2004, non prevede l'obbligo, che avrebbe dovuto essere oggetto di apposita previsione nello statuto, ai sensi del n. 7), comma 18, art. 90, l. n. 289 del 2002, a carico delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o degli Enti di promozione sportiva, cui la società o l'associazione intende affiliarsi. Tuttavia, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI, il Consiglio Nazionale del CONI ha il potere di stabilire norme alle quali le società sportive e le associazioni sportive si devono uniformare. Sulla base di tale disposizione il Consiglio Nazionale del CONI ha emesso la delibera 15 luglio 2004, n. 1273 che ha stabilito l'obbligo di prevedere negli statuti un'apposita clausola di accoglimento esplicito delle norme e delle direttive del CONI, nonché degli statuti e dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o degli Enti di promozione

sportiva, cui la società o l'associazione intende affiliarsi. Nondimeno, a nostro avviso, l'abrogazione di tale disposizione conferma la possibilità di costituire enti sportivi dilettantistici non riconosciuti dal CONI visto che a séguito della modifica normativa l'obbligatorietà di attenersi alle direttive sportive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o degli Enti di promozione sportiva, spetta solo agli enti che intendono affiliarsi²⁷.

La nuova norma, altresí, non sancisce piú la doverosità di prevedere le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o piú Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale; né prevede l'obbligatorietà di stabilire i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

In piú l'art. 4, l. n. 128 del 2004 non sancisce la necessità, per accedere ai contributi pubblici, dell'iscrizione della società o dell'associazione in un apposito registro tenuto dal CONI

In ultimo, l'art. 4, l. n. 128 del 2004 contiene la precisazione rispetto alla l. n. 289 del 2002 che nel divieto di perseguire un fine di lucro rientra anche il divieto di divisione degli utili tra gli associati anche in via indiretta. Tale precisazione solleva la questione giuridica di come si debbano considerare i compensi rilasciati agli amministratori, nell'ipotesi in cui essi siano anche associati o soci della medesima associazione sportiva o società sportiva. In questa ipotesi, per evitare di incorrere in violazioni della legislazione tributaria, è necessario che i compensi siano proporzionali e adeguati ai compiti svolti dall'amministratore in quanto, in caso contrario, tali compensi dovranno essere considerati utili distribuiti tra gli associati o tra i soci.

2. Nel complesso quadro normativo analizzato è importante evidenziare una riconoscibile tendenza evolutiva in materia di enti di

²⁷ Cfr. L. SANTORO, *Le società ed associazioni sportive* in G. LIOTTA e L. SANTORO, *Lezioni di diritto sportivo*, Milano, 2009, p. 45 s.; L. DI NELLA, *Manuale di diritto dello sport*, Napoli, 2010, p. 153 ss.; E. INDRACCOLO, *Rapporti e tutele nel dilettantismo sportivo*, Napoli, 2008, p. 31 s.

fatto, che ha condotto a una sostanziale assimilazione normativa di questi con gli enti riconosciuti.

Invero, nel testo originario del codice civile era presente una sfiducia nei confronti degli enti privi di personalità giuridica, il cui fenomeno era considerato socio-economicamente marginale, che si traduceva in una negazione della loro autonomia rispetto alle persone fisiche che li compongono, negandosi che potessero essere considerati centri di imputazione di effetti giuridici. Tale atteggiamento statale trovava il suo fondamento nell'iniziale disfavore dello Stato italiano verso organismi di matrice cattolica intermedi tra esso e la persona fisica, in quanto venivano visti da una parte come possibili centri di concezioni ideologiche ostili allo Stato e dall'altra quali potenziali ricettacoli di risorse economiche sottratte alla destinazione produttiva²⁸.

Conseguentemente, la dottrina maggioritaria tradizionale riteneva che i beni delle associazioni non riconosciute (ma anche delle società di persone) fossero di proprietà dei soci. In particolare, si faceva riferimento a una comunione di beni, unificati dallo scopo, di proprietà dei soci e caratterizzata da un onere di destinazione permanente al perseguimento del fine sociale. Pertanto si negava che tali enti potessero acquistare beni in proprio e che potessero essere titolare di diritti reali²⁹.

Tuttavia, il *favor* che era presente nel sistema civilistico per le associazioni riconosciute rispetto a quelle non riconosciute è venuto meno negli ultimi decenni in quanto incompatibile con i valori costituzionali. La dottrina sul punto chiarisce che «il filtro della pubblica utilità nel sistema del riconoscimento concessorio della personalità giuridica, che significava in concreto riconoscere una rilevante discrezionalità alla burocrazia amministrativa, era incoerente e veniva obiettivamente a collidere con il principio della libertà associativa»³⁰.

²⁸ Cfr. G. SAREDO, *Acquisti dei corpi morali*, in *Dig. it.*, Torino, 1929, p. 70; M. COSTANZA, *I soggetti: gli enti non commerciali*, Napoli, 2012, p. 2.

²⁹ Cfr. F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, 9ª ed., Napoli, 1989, p. 39. Cfr., altresì, P. RESCIGNO, *Fondazione*, cit., p. 790 ss.; F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, 2ª ed., Milano, 1957, p. 302, il quale riteneva che l'attribuzione della personalità giuridica, in quanto atto conclusivo di un procedimento amministrativo volto ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento, svolgesse una funzione di tutela dei terzi che entrano in contatto con l'ente.

³⁰ A. ZOPPINI, *o.c.*, p. 2. In senso conforme, tra gli altri, F. GALGANO, *Riconoscimento*

Inoltre, da una parte, la contrapposizione tra i soggetti personificati e quelli che non presentano tale caratteristica, ma equiparabili, realizza una violazione dell'art. 3 cost., che non ammette trattamenti differenziati tra soggetti sostanzialmente uniformi, dall'altra, le nuove tipologie associative, distanti dal modello legale, che l'autonomia statutaria andava costituendo, si vedevano ugualmente discriminate, essendo previsto per esse un regime deteriore rispetto a quelle riconosciute³¹.

Pertanto, con la l. 27 febbraio 1985, n. 52, si inizia un percorso normativo diretto ad assimilare giuridicamente le associazioni non riconosciute a quelle riconosciute. Tale disposizione ha modificato gli artt. 2659 e 2839 c.c., permettendo la trascrizione degli acquisti immobiliari direttamente in favore dell'associazione non riconosciuta e della società di persone (con l'unico onere aggiuntivo di precisare, nella nota di trascrizione, i rappresentanti dell'ente che risultano dall'atto costitutivo), rendendo inconfutabile la possibilità spettante a queste associazioni di acquisire diritti reali immobiliari, esentandole dai controlli sugli acquisti³². In seguito la l. 15 maggio 1997, n. 127, denominata «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», abrogò: l'art. 17 c.c. che prevedeva l'autorizzazione governativa per gli acquisti immobiliari e per gli acquisti gratuiti da parte delle persone giuridiche; la l. 21 giugno 1986, n. 218, implicante un controllo pubblico sugli acquisti dei comuni, delle provincie e delle IPAB e ogni altra disposizione che prescriveva delle autorizzazioni per l'acquisto di immo-

della personalità giuridica e discrezionalità dell'autorità governativa, in *Riv. dir. civ.*, 1969, p. 46 ss.; S. CASSESE, *Le persone giuridiche e lo Stato*, in *Contr. impr.*, 1993, p. 12 ss.; P. RESCIGNO, *Negoziato privato di fondazione e atto amministrativo di riconoscimento*, in *Giur. it.*, 1968, c. 1353.

³¹ Cfr., tra gli altri, G. ALPA, *Nuove frontiere del modello associativo*, in *Riv. trim.*, 1986, p. 139 ss.; A. LISERRE, *Le associazioni non riconosciute tra modelli e realtà*, in *Jus*, 1983, p. 50 ss.; G. PONZANELLI, *Novità nell'universo 'non profit'*, in *Giur. comm.*, 1993, p. 401 ss.

³² Cfr., tra gli altri, A. LISERRE, *Prime riflessioni sulla L. 27 febbraio 1985, n. 52*, in *Riv. not.*, 1986, p. 385; G. MARICONDA, *Poteri di rappresentanza e pubblicità nelle associazioni non riconosciute*, in *Riv. not.*, 1989, p. 1087 ss.; L. MENGONI, *La pubblicità immobiliare*, in *Jus*, 1986, p. 7 ss.; M. COSTANZA, *Associazioni non riconosciute e intestazioni immobiliari*, in *Quadrimestre*, 1987, p. 320 ss.

bili, o per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni o fondazioni.

La successiva l. n. 192 del 2000 rappresenta un ulteriore importante passo in avanti nell'eliminazione dei privilegi spettanti alle associazioni riconosciute, in quanto con tale disposizione si abrogavano gli artt. 600 e 786 c.c. che subordinavano l'efficacia della disposizione testamentaria e della donazione a favore dell'associazione non riconosciuta all'avvio della procedura per il riconoscimento³³. Infatti, seppur una parte della dottrina riteneva che tali disposizioni fossero state già implicitamente abrogate dalla l. n. 127 del 1997³⁴, si eliminò ogni dubbio interpretativo e si riconobbe la capacità negoziale delle associazioni non riconosciute a compiere tali atti giuridicamente rilevanti³⁵. Per completare il quadro normativo volto all'equiparazione sostanziale tra enti personificati e sodalizi che siano privi di tale caratteristica, venne emanato il d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, con il quale si abrogarono, tra l'altro, l'art. 12 (dove era previsto che le istituzioni di carattere privato acquistino la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica), il comma 3, art. 16 c.c. (concernente l'approvazione preventiva delle modifiche statutarie), il comma 3, art. 27 c.c. (relativo all'intervento dell'autorità governativa nella fase di estinzione delle persone giuridiche) e gli artt. 33, 34 e 35 c.c. (attinenti al registro delle persone giuridiche).

A ciò si devono aggiungere i numerosi interventi della giurisprudenza diretti a uniformare la disciplina delle associazioni di fatto a

³³ In particolare, il comma 1, art. 1, l. n. 192 del 2000, sancisce che il regime del riconoscimento e quello autorizzatorio si devono considerare abrogati in modo retroattivo. Per approfondire la questione si veda Cass., 29 ottobre 2008, n. 26002, in *Guida dir.*, 2009, p. 79. Mentre, il comma 2, art. 1, della legge in esame stabilisce che i soggetti diversi dalle persone fisiche debbano accettare le eredità con il beneficio di inventario, assimilando in tal modo i sodalizi personificati con quelli privi di tale requisito.

³⁴ Cfr, tra gli altri, D. VITTORIA, *L'abrogazione dell'art. 17 c.c.: l'incidenza sull'assetto normativo degli enti del primo libro del codice civile*, in *Contr. impr.*, 1998, p. 331; G. PONZANELLI, *Abrogazione dell'art. 17 cod. civ. verso una riforma generale degli enti non profit?*, in *Corr. giur.*, 1997, p. 841 ss.; U. CARNEVALI, *L'abrogazione dell'art. 17 del codice civile*, in *Contratti*, 1997, p. 229 ss.

³⁵ Prima dell'abrogazione degli artt. 17, 600 e 786 c.c. e dell'integrazione dell'art. 2659 c.c., gli enti di fatto facevano ricorso alle intestazioni fiduciarie che li esponevano al rischio dell'infedeltà dei fiduciari.

quella delle associazioni riconosciute. Si pensi alla facoltà di recesso *ad nutum* attribuita anche al componente dell'associazione non riconosciuta³⁶, all'estensione alle associazioni di fatto della previsione della necessità di sussistenza di giusti motivi per escludere un componente di questa³⁷ e della possibilità di fare ricorso contro tale provvedimento assembleare³⁸, la necessità anche per tali enti non riconosciuti della presenza in capo ad essi di un assemblea composta da tutti i membri³⁹, l'applicazione (in mancanza di diversa previsione) del principio maggioritario previsto dalla legge per le delibere assembleari delle associazioni riconosciute⁴⁰, l'estensione a sodalizi di fatto della possibilità di proporre istanza di annullamento contro le delibere assembleari contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto di cui all'art. 23, comma 1, c.c.⁴¹ e l'utilizzazione anche per questi del divieto di divisibilità dei beni tra gli associati al momento in cui l'ente riconosciuto si estingue⁴².

In piú, come già anticipato, la dottrina, ammette l'applicazione diretta della disciplina codicistica in materia di associazioni riconosciute a quelle di fatto, proprio sulla base di un'identità strutturale e materiale tra questi sodalizi che non può essere negata sulla base di considerazioni meramente formalistiche connesse al riconoscimento.

Infatti, negare tale assimilazione, sulla base di valutazioni non sostanziali, contrasta con l'art. 2 cost., che garantisce i diritti degli individui nelle formazioni sociali, in quanto tale tutela sarebbe compromessa da un diverso trattamento rispetto a soggetti collettivi ugual-

³⁶ Cass., 9 maggio 1991, n. 5191 in *Giur. it.*, 1993, c. 489 ss., con nota di A. ZOPPINI, *Sul controllo di validità dell'atto recettizio da parte del destinatario*.

³⁷ Trib. Napoli, 16 luglio 2003, in *Giur. nap.*, 2003, p. 376.

³⁸ Cass., 3 aprile 1978, n. 1498, in *deJure*.

³⁹ Cass., 8 novembre 2013, n. 25210, in <http://www.dirittoegiustizia.it>.

⁴⁰ Cass., 17 marzo 1975, n. 1018, citata in A. GAMBONE e M. ALBERTAN MIN, *Come gestire le associazioni sportive dilettantistiche. Aspetti fiscali e normativi*, Milano, 2006, p. 26.

⁴¹ Cass., Sez. lav., 8 febbraio 1985, n. 1035, citata in E. BRANDOLINI, *700 c.p.c. Strategie processuali ed ambiti applicativi*, Padova, 2011, p. 196.

⁴² Cass., Sez. trib., 30 maggio 2012, n. 8623, citata in C. DE STEFANIS e A. QUERCIA, *Enti non profit. Prontuario operativo*, Rimini, 2014, p. 88. Per approfondire l'intera questione, oltre i limiti della presente trattazione, si veda R. RASCIO, *I tipi degli enti non economici*, in M. BESSONE (a cura di) *Istituzioni di diritto privato*, 19ª ed., Torino, 2012, p. 159 ss.

mente retti da un vincolo contrattuale fra i consociati, sulla base di norme che garantiscono il libero accesso ad esso e la fungibilità degli associati⁴³.

Sulla questione illuminata dottrina chiarisce che la soggettività dell'ente, e non la personalità giuridica di questo, è il presupposto perché ad esso debba attribuirsi la capacità giuridica, per cui «la realizzazione dei contenuti effettivi della capacità giuridica [...] si dovrà confrontare non con la personalità giuridica, ma piuttosto con la esistenza di strumenti più o meno adeguati offerti dall'ordinamento, onde permettere che non si determinino preclusioni al pieno godimento dei diritti [...] e dei doveri»⁴⁴.

A nostro avviso le differenziazioni nella disciplina degli enti possono trovare giustificazione solo sulla base di un raffronto tra le fattispecie concrete e i modelli legali, così da non trattare uniformemente soggetti materialmente differenti⁴⁵.

Inoltre, l'assimilazione tra associazioni riconosciute e non riconosciute non concerne solo l'ambito civilistico ma è presente anche nelle altre branche del diritto. Difatti, l'art. 9, l. 7 agosto 1990, n. 241, in tema di diritto di accesso ai documenti, prevede che possano intervenire nel procedimento amministrativo i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, senza stabilire nessuna differenziazione nel trattamento riservato alle associazioni non riconosciute rispetto a quelle riconosciute.

Anche l'art. 91 c.p.p. non prevede alcun distinguo legato al mancato riconoscimento dell'ente, là dove consente l'esercizio dei diritti attribuiti alla persona offesa dal reato, alle associazioni, anche non riconosciute, esponenziali di quegli interessi lesi dalla fattispecie criminosa. Pure in materia tributaria non viene prevista una netta differenziazione tra associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute, in quanto sono ambedue destinatarie della disciplina prevista per gli enti associativi non commerciali *ex artt.* 73, comma 1, lett. c), 143, 148 e 149 del T.U.I.R.

⁴³ Cfr. F. GAZZONI, *o.c.*, p. 171; F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, cit., p. 221 ss.

⁴⁴ M. COSTANZA, *I soggetti*, cit., p. 7.

⁴⁵ Cfr. G. ZANARONE, *o.c.*, p. 35 ss.; A. ZOPPINI, *o.c.*, p. 3.

Conseguentemente, le associazioni non riconosciute «veng[on]o viste non piú come fenomeni da emarginare e controllare, bensí come realtà non solo da tutelare, ma anche da promuovere, costituendo esse strumento di sviluppo della personalità dei singoli e di partecipazione degli stessi alla vita sociale e politica del paese»⁴⁶. La *ratio* di tale modificazione di prospettiva normativa è da individuarsi nell'art. 2 cost. che garantisce l'esplicazione della personalità degli individui nelle formazioni sociali senza differenziare tra le varie *species* di associazioni⁴⁷ e nella tutela che il nostro ordinamento garantisce al pluralismo ideologico.

Sul versante prettamente sportivo, la normativa statale, prima con la l. 16 dicembre 1991, n. 398 e in séguito con le ll. n. 289 del 2002 e n. 186 del 2004, si è comportata in modo diametralmente opposto. Invero, formalmente le associazioni non riconosciute godono delle agevolazioni 1991, ma sostanzialmente ne sono private là dove, perseguendo la stessa concezione contraria a un'ingerenza pubblica su di esse, che le avevano indotte a non richiedere il riconoscimento dello Stato, non si iscrivano al registro CONI. Infatti, gli enti sportivi non riconosciuti, per non essere discriminati fiscalmente, dovrebbero, con l'iscrizione al registro CONI, sottoporsi a un controllo pubblicistico (da parte del CONI) paradossalmente piú stringente di quello statale sulle associazioni riconosciute.

Conseguentemente, a nostro modo di vedere, si dovrebbe accogliere un'interpretazione estensiva della l. n. 186 del 2004, che ammette l'applicazione dei vantaggi fiscali anche alle associazioni non iscritte presso il registro CONI. Infatti, tra due interpretazioni della stessa disposizione (l. n. 186 del 2004), bisognerebbe scegliere quella che maggiormente si conforma agli attuali ideali di fondo del nostro ordinamento, che sono espressi da una modificazione radicale degli iniziali intendimenti del legislatore che si estrinseca nell'equiparazione delle realtà associative riconosciute rispetto a quelle non soggette ad una ingerenza pubblicistica. In altre parole, la penalizzazione di realtà associative sportive che non sono registrate presso un ente pubblico (il CONI) si porrebbe in netta controtendenza con la tutela codicistica e costituzionale

⁴⁶ A. TORRENTE e P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, a cura di F. ANELLI e C. GRANELLI, 20ª ed., Milano, 2011, p. 153.

⁴⁷ Cfr. P. RIDOLA, *Democrazia pluralistica e libertà associativa*, Milano, 1987, p. 219 ss.

che il nostro ordinamento attribuisce alle associazioni che rifiutano il controllo pubblicistico. Invero, la giustificazione dell'estensione delle agevolazioni fiscali agli enti non iscritti nel registro tenuto dal CONI è da rinvenire nella natura sportiva dell'attività posta in essere e indi nei valori dello sport, quali, tra gli altri, la salute individuale e collettiva e l'etica (interessi, che è di tutta evidenza, sono considerati dal nostro ordinamento quali meritevoli di tutela). Infatti, alla rilevanza degli interessi perseguiti corrisponde la rilevanza delle associazioni esponenziali dei medesimi interessi, che nel caso di specie, costituiscono l'indispensabile substrato dello sport, visto che anche la più basilare manifestazione di natura sportiva, richiede la partecipazione di una pluralità di soggetti che adottano delle regole di gioco comuni⁴⁸.

3. A nostro avviso, bisogna aderire all'orientamento espresso da un'isolata sentenza della Corte di Cassazione, che afferma testualmente «per ottenere il beneficio del regime fiscale agevolato previsto per le associazioni sportive, non è richiesta, tra i presupposti di applicabilità, l'iscrizione alla Federazione nazionale di appartenenza, o ad altre particolari Federazioni, dovendosi ritenere sufficiente il concreto svolgimento di attività sportive, svolte, senza scopo di lucro, in coerenza con gli scopi statutari. L'affiliazione alle Federazioni sportive costituisce infatti solo un indice, seppur emblematico, dello svolgimento di particolari attività»⁴⁹. Pertanto, se è bastate il concreto svolgimento delle attività sportive per godere delle agevolazioni fiscali, di cui alla l. n. 398 del 1991, oltre a non essere richiesta l'affiliazione, a maggior ragione non è necessaria nemmeno l'iscrizione al registro tenuto dal CONI. Anche la Commissione Tributaria di Macerata ha ritenuto superflua l'iscrizione al registro CONI per godere delle agevolazioni fiscali previste per gli enti sportivi dilettantistici⁵⁰. Difatti, l'iscrizione nel registro tenuto dal CONI si pone in contrasto con l'esigenza che l'attività sportiva non sia limitata da condizioni

⁴⁸ Cfr. L. DI NELLA, *o.c.*, p. 180 ss.

⁴⁹ Cass., 13 novembre 2003, n. 17119, (s.m.), in *Enti non profit*, 2004, p. 119.

⁵⁰ Comm. Trib. Prov. Macerata, 30 maggio 2011, n. 173, in *Riv. giur. trib.*, 2011, pp. 996 e 997, con nota di G. RAGUCCI, *Il principio di legalità tributaria impone l'irrelevanza dell'iscrizione nel registro del CONI per l'accesso ai benefici fiscali degli enti sportivi dilettantistici*.

che ostacolano la sua diffusione, in quanto si tratta di un settore che il legislatore ha dimostrato di voler favorire nella sua espansione.

In conclusione, la collocazione degli enti sportivi dilettantistici, in tale specifico registro per l'ottenimento di un trattamento di favore rispetto alla normativa tributaria è da considerarsi un 'residuo storico' di ideologie risorgimentali caratterizzate da una sfiducia nei confronti di sodalizi di fatto, quali possibili focolai di concezioni sovversive, che resiste all'usura del tempo.

Tali prassi, tuttavia, non costituisce un *unicum* ma appartiene a una tendenza più ampia che si è diffusa nella legislazione speciale. Infatti, sono sorti nel corso del tempo una costellazione di albi e registri, che condizionavano i vantaggi fiscali o la legittimazione processuale alla presenza di specifici requisiti. Si pensi ai registri previsti per le associazioni di promozione sociale (art. 7, l. 7 dicembre 2000, n. 383), per quelle di volontariato (art. 6, l. 11 agosto 1991, n. 266) e per quelle rappresentative dei consumatori e degli utenti (art. 137, d.lg., 6 settembre 2005, n. 206). Tali sistemi di vigilanza, oltre a rispondere a logiche remote e ad essere in controtendenza rispetto alle scelte codicistiche, determinano, da una parte, la riproposizione di condizionamenti che vanno a incidere sulla capacità degli enti, violando il principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'art. 3 della Costituzione, sulla base di logiche formalistiche⁵¹ o riconnesse a espressioni di maggiore potere economico-sociale⁵² e, dall'altra, si pongono in contrasto con l'art. 18 cost. sulla libertà associativa, laddove limitano l'autonomia organizzativa degli associati.

ROBERTO CARMINA

⁵¹ Si pensi, a titolo esemplificativo, alla previsione contenuta nell'art. 10, d.lg. 4 dicembre 1997, n. 460, secondo la quale per l'istituzione di una Onlus è necessario l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata. Tale previsione normativa è consultabile *on line* in <http://www.parlamento.it>.

⁵² A tal proposito si veda, a titolo esemplificativo, il comma 2, art. 137 c. cons., che prevede, per l'iscrizione di un ente nel registro delle Associazioni dei consumatori e degli utenti, un «numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», consultabile *on line* in <http://www.codicedelconsumo.it>.

Abstract

Il contributo prende in esame in generale gli aspetti critici della normativa in materia di associazioni sportive dilettantistiche per poi approfondire in particolare l'inammissibile discriminazione operata dalla legislazione vigente a danno degli enti sportivi dilettantistici di fatto.

The paper examines in general the critical aspects of the legislation on amateur sports associations in order to investigate in particular the unacceptable discrimination in present legislation of the de facto amateur sports sodalities.